

## ALLEGATO 2

### **PROTOCOLLO D'INTESA PER LA GESTIONE DELLA FIGURA DELL'ASSISTENTE EDUCATORE TRA AMBITO DISTRETTUALE E COMUNI ASSOCIATI DELL'AMBITO DISTRETTUALE MONTE BRONZONE BASSO SEBINO, U.O.N.P.I.A. DI TRESORE BALNEARIO, ISTITUTO DI RIABILITAZIONE "FONDAZIONE ANGELO CUSTODE", UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE, ISTITUTI SCOLASTICI DEL TERRITORIO**

#### **PREMESSA**

Il presente protocollo è frutto del lavoro svolto negli ultimi anni nell'ambito dell'inclusione di persone disabili. Tale riflessione si è focalizzata sul concetto di "progetto di vita". Ciò richiede che il lavoro di tutti i soggetti coinvolti, dal disabile alla famiglia, dall'operatore scolastico a quello sociale, debbano agire con capacità di pensare in prospettiva futura, capaci di guardare "dietro" e lontano, ma nello stesso tempo di muoversi con passo circostanziato nell'oggi.

Lavorare per la promozione del progetto di vita esige il dare la giusta importanza alle autonomie possibili della persona disabile, alla sua capacità di comunicazione in contesti reali, di interagire con gli estranei, di esplorare in modo psicologicamente adatto il proprio corpo e di costruirsi buone rappresentazioni dell'ambiente.

Per il raggiungimento degli obiettivi sopra esposti i sottoscrittori del presente protocollo ritengono fondamentale impegnarsi a promuovere anche la valorizzazione della figura dell'assistente educatore.

Questo riconoscendo che l'assistenza educativa è un servizio alla persona disabile che si svolge nei diversi momenti in cui si articola l'attività giornaliera del disabile: nella scuola, in famiglia, nel territorio, secondo gli obiettivi e le attività stabilite nel progetto di vita che famiglia, scuola, servizi sociali, servizi educativi, servizi medico/sanitari, si impegnano a costruire secondo un programma integrato.

Per questo l'assistenza educativa deve necessariamente legarsi al nucleo familiare. Il lavoro educativo si svolgerà a scuola, come tempo-spazio della relazione con il soggetto disabile, ma la sua attenzione sarà anche quella di garantire un servizio alla famiglia. L'assistenza educativa entra nell'ambiente familiare, previo richiesta e accordo con i genitori, in quanto la sua azione non è vincolata all'ambiente scolastico, ma in modo più elastico e significativo ai contesti di vita del disabile.

Per l'assistenza educativa il territorio è una risorsa. Il disabile ritrova senso ed opportunità educative nella relazione con il suo mondo vitale: il territorio. L'assistente educatore deve saper guardare al disabile nella

sua globalità e divenire soggetto-ponte tra le esigenze/possibilità di inclusione del soggetto disabile e le risorse presenti nel suo territorio di appartenenza.

**La finalità sottesa è la partecipazione del soggetto disabile alla vita della comunità di appartenenza, per sensibilizzarla alla “presenza della sofferenza in ogni età della vita e in ognuno”, per costruire la coscienza che ciascuna persona, in qualsiasi condizione di vita si trovi, ha la possibilità di arricchire il contesto sociale.**

### **1. RIFERIMENTI LEGISLATIVI**

Il diritto all'educazione e all'istruzione della persona disabile è garantito innanzitutto dalla Carta Costituzionale (l'art. 34 della Cost. *afferma che “la scuola è aperta a tutti”* e istituisce l'obbligo scolastico e prevede il diritto allo studio, da rendere effettivo con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, da attribuirsi anche per concorso; .art. 38: *“gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione ed all'avviamento professionale. Ai compiti previsti da questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato”*; articolo 2: *“La Repubblica riconosce i diritti inviolabili dell'uomo ...nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”*); inoltre, il diritto all'inserimento sociale dei diversamente abili è garantito dall'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea approvata il 7 dicembre 2000 e dall'art. 26 della Dichiarazione Universale dei diritti dell'uomo approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948.

In Regione Lombardia l'inclusione scolastica degli alunni diversamente abili è garantita dalla L.R. 31/80 che afferma:

- all'art. 1, “Le funzioni amministrative attribuite ai comuni ai sensi dell'art. 45 del [D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616](#) comprendono tutti gli interventi idonei a garantire il diritto allo studio secondo i principi di cui agli artt. 3 e 34 della Costituzione e 3 dello Statuto della Regione Lombardia, e devono essere esercitate dai comuni singoli o associati secondo i principi previsti dalla presente Legge.”;
- all'art. 2, “Il diritto allo studio è assicurato mediante interventi diretti a facilitare la frequenza nelle scuole materne e dell'obbligo; a consentire l'inserimento nelle strutture scolastiche e la socializzazione dei minori disadattati o in difficoltà di sviluppo e di apprendimento...”;
- all'art. 2, III, “I comuni singoli od associati esercitano le funzioni disciplinate dalla presente Legge secondo le modalità e i criteri specifici di cui ai successivi artt. 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.”;
- all'art. 6, “al fine di raggiungere la necessaria unitarietà degli interventi, l'assistenza socio-psicologica, connessa ai problemi pedagogici, è prestata attraverso le strutture socio-sanitarie del territorio”.
- all'art. 10, “Delle prestazioni di carattere individuale o collettivo previste dagli articoli precedenti fruiscono coloro che frequentano scuole, sezioni o corsi, ivi compresi quelli relativi ai contratti collettivi di lavoro, aventi sede nell'ambito distrettuale dei comuni indipendentemente dal luogo di residenza anagrafica dell'utente.

Inoltre, la Regione Lombardia, attraverso la legge regionale 19/07, “norme sul sistema educativo di istruzione e formazione”, intende, all'art. 2, comma 2, “assicurare alle persone l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione e della formazione” e al comma 6 del medesimo articolo: “favorire l'inserimento nel sistema di istruzione e formazione professionale delle persone in condizione di svantaggio individuale e sociale”.

L'art. 6 della L.R. 19/07 afferma che spetta ai comuni, in relazione ai gradi inferiori dell'istruzione scolastica, promuovere i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per gli alunni portatori di handicap o in situazione di svantaggio.

Agli oneri dei servizi collettivi, esclusi quelli gratuiti per disposizioni di legge, concorrono gli utenti in relazione alle rispettive fasce di reddito; sono tuttavia esonerati da ogni contribuzione coloro che versano in condizioni di particolare disagio economico.”.

La giurisprudenza amministrativa ha, inoltre, stabilito che la predetta legge attribuisce al Comune il potere di deliberazione sui tipi di “provvidenze” da erogare nonché sulla forma stessa dell'erogazione, scelta che attiene alle modalità di organizzazione dei servizi assistenziali nel settore della scuola e dipende da valutazioni largamente discrezionali collegate anche alle disponibilità finanziarie complessive destinate a tale settore (TAR Milano, sent. n. 328 del 25.3.1993).

Lo Stato ha normato la materia con la legge 5 febbraio 1992, n. 104 (legge quadro per l'assistenza, inclusione sociale e i diritti delle persone handicappate). Detta legge, all'articolo 12, garantisce “...il diritto all'educazione e all'istruzione della persona disabile ...nelle classi comuni delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado e nelle istituzioni universitarie” e stabilisce che “L'inclusione scolastica ha come obiettivo lo sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione” e che “l'esercizio del diritto all'educazione e all'istruzione non può essere impedito da difficoltà di apprendimento né da altre difficoltà derivanti da diversamente abilità connesse all'handicap”.

Al fine di garantire una proficua inclusione nell'ambito di tali servizi, l'art. 13, comma 2, della L. 104/92 stabilisce che “gli enti locali e le unità sanitarie locali possono altresì prevedere l'adeguamento dell'organizzazione e del funzionamento degli asili nido alle esigenze dei bambini con handicap, al fine di avviarne precocemente il recupero, la socializzazione e l'inclusione, nonché l'assegnazione di personale docente specializzato e di operatori ed assistenti specializzati”, e al comma 3 afferma “fermo restando l'obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali”.

Inoltre la legge 328/2000, all'art. 14, prevede che i Comuni, di intesa con l'ATS, predispongano un progetto individuale di inclusione che tenga conto del percorso di inclusione scolastica e professionale.

## LE NUOVE LINEE GUIDA REGIONALI

I Servizi di supporto per l'inclusione scolastica per l'anno scolastico 2016/2017 Regione Lombardia ha emesso (con DGR 6832 del 30 giugno 2017) le nuove linee guida per lo svolgimento dei servizi di supporto dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilità. Attraverso queste linee guida la Regione ha voluto dare attuazione alle recenti modifiche normative rese necessarie dalla riforma nazionale delle competenze provinciali. **Con la Legge Regionale 26 maggio 2017 n.15** sono state infatti introdotte delle modifiche alla Legge Regionale 6 agosto 2007 n.19 (Norme sul sistema educativo di istruzione e formazione della Regione Lombardia). In virtù di queste modifiche **Regione Lombardia si è assunta la competenza a garantire lo svolgimento dei servizi di supporto per l'inclusione scolastica:**

- per gli studenti con disabilità che frequentano le scuole secondarie di secondo grado (scuole superiori) ed i corsi di formazione professionale (art. 5 comma 1 lettera f ter della Legge Regionale 19/2007);

- per gli studenti con disabilità sensoriale che frequentano tutti gli ordini di scuola ed i corsi di formazione professionale, salvo il trasporto nelle scuole infanzia, primarie e secondarie inferiori, che rimane di competenza dei Comuni (art. 5 comma 1 lettera f bis della Legge Regionale 19/2007).

**I Comuni** rimangono quindi **competenti a fornire i servizi** di supporto all'inclusione scolastica (**assistenza ad personam e trasporto scolastico**) agli studenti con disabilità fisica, psichica ed intellettiva/relazionale che frequentano le **scuole dell'infanzia, primarie e secondarie inferiori**. I Comuni sono altresì competenti a fornire il **servizio di trasporto per gli alunni con disabilità sensoriale** (art. 6 comma 1 bis Legge Regionale 19/2007).

Con l'emanazione delle Linee Guida del 30 giugno 2016 Regione Lombardia ha chiarito come attuare e svolgere concretamente le sue competenze.

In relazione alla competenza relativa ai servizi di supporto (**assistenza ad personam e trasporto scolastico**) **a tutti gli studenti con disabilità** (di qualsiasi tipologia, quindi anche i sensoriali) che frequentano **le scuole superiori o i corsi di formazione professionale, la Regione ha deciso di trasferire ai Comuni il concreto svolgimento e la gestione di tali servizi, lasciando a sé il compito di promuoverne e sostenerne (e quindi garantirne) l'erogazione.**

In conclusione **per tutti i tipi di disabilità e ogni ordine e grado di scuola, i servizi** riportati di seguito, saranno **erogati dal Comune:**

- **il trasporto scolastico;**
- **l'assistenza alla autonomia e alla comunicazione (assistenza ad personam).**

Le famiglie degli studenti con disabilità che frequentano le scuole superiori dovranno avere come ente di riferimento il Comune.

## **2. FINALITA'**

Finalità del presente protocollo è il riconoscimento del ruolo dell'assistente educatore nella realizzazione dei progetti di vita e dei processi di inclusione sociale e scolastica degli alunni disabili dell'Ambito distrettuale del Monte Bronzone Basso Sebino.

## **3. DEFINIZIONE**

L'assistente educatore:

- opera per favorire l'inclusione sociale e scolastica degli alunni disabili;
- collabora con assistenti, docenti, operatori di servizi diversi che lavorano sinergicamente per consentire il più alto livello possibile di autonomia del disabile nei diversi contesti in cui si svolge la sua vita;
- collabora con la famiglia, gli enti locali, l'azienda ospedaliera (UONPIA), l'ASL, la scuola e gli altri soggetti erogatori delle prestazioni educative alla stesura e al raggiungimento degli obiettivi previsti dal P.E.I. (che dovrà contenere le attività scolastiche ed extrascolastiche svolte sul territorio, autonomamente, dall'assistente educatore). A tale scopo costruisce percorsi di inclusione del soggetto disabile con il suo territorio di appartenenza;

- partecipa agli incontri dei consigli di classe specifici, alle riunioni di programmazione e a quelli di verifica dell'attuazione del P.E.I. e agli incontri con la famiglia e con la neuropsichiatria infantile;
- interviene, previo accordo con la famiglia e con l'ente locale competente, al domicilio o in altri ambiente, esterni alla scuola, dell'ambito distrettuale del soggetto disabile per il raggiungimento degli obiettivi previsti dal PEI **e per la realizzazione della società inclusiva in cui ognuno trova posto e offre caratteristiche personali ed umane specifiche.**

#### **4. DESTINATARI DELL'ATTIVITA' DELL'ASSISTENTE EDUCATORE**

Destinatari del servizio di assistenza educativa sono persone disabili sulla base di una puntuale e motivata richiesta dell'Azienda ospedaliera competente o di altro ente accreditato.

**Destinataria è la comunità della quale sono parte attiva la persona disabile e la sua famiglia**

#### **5. COMPETENZE**

##### **5.1 Comuni e Comunità Montana Laghi Bergamaschi**

Nell'Ambito distrettuale del Monte Bronzone Basso Sebino, ai sensi dell'accordo di programma attuativo del Piano di Zona previsto dalla legge 328/2000, il servizio di assistenza educativa è gestito dagli enti in forma associata.

In coerenza con il sistema di gestione associata, la Comunità Montana Laghi Bergamaschi provvede a convocare l'apposita Commissione per la Valutazione e Autorizzazione del Progetto di Assistenza Educativa, (composta da Responsabile Servizi sociali dell'Ambito distrettuale Monte Bronzone Basso Sebino, Referente del Comune di residenza, Referente UONPIA/IDR Angelo Custode, Referente Ente Gestore, Referente della Scuola, Famiglia ed eventuale specialista della famiglia), per la definizione degli obiettivi del progetto individualizzato e del numero di ore settimanali necessarie. La "regia" della Commissione, l'organizzazione e la gestione del servizio è affidata alla Comunità Montana Laghi Bergamaschi.

La Comunità Montana Laghi Bergamaschi, inoltre in nome e per conto dei Comuni, provvede a:

- mettere a disposizione, direttamente o tramite terzi, personale educativo qualificato per la realizzazione degli obiettivi del presente protocollo di intesa;
- garantire un monte annuo di 4 ore per la definizione del PEI e di 0,5 ora settimanale per la programmazione, l'attuazione e il monitoraggio del PEI;
- trasmettere ai Comuni il preventivo ed il consuntivo del servizio con il relativo piano di riparto dei pagamenti
- promuovere e realizzare, in collaborazione con i sottoscrittori del presente protocollo, percorsi di aggiornamento e riqualificazione degli assistenti educatori;
- garantire la partecipazione degli specialisti, incaricati direttamente dalla famiglia, alla Commissione per la Valutazione e Autorizzazione del Progetto di Assistenza Educativa;
- favorire il coinvolgimento **di tutti gli Enti e le associazioni del territorio, ivi comprese le associazioni sportive, per la promozione di una quotidianità comunitaria centrata su una "cultura inclusiva"**

- **favorire e sostenere Scuola e Famiglia nel processo di inclusività sociale e in tutte quelle occasioni e/o percorsi che prevedano il massimo sforzo possibile per una presenza attiva delle persone disabili**

### **5.2 Azienda Socia Sanitaria Territoriale (UONPIA) e l'IDR Angelo Custode di Predore**

La UONPIA e l'IDR Angelo Custode di Predore si impegnano a:

- inoltrare le richieste di assistenza educativa alla famiglia, e per conoscenza alla Comunità Montana Laghi Bergamaschi, entro il 30 maggio di ogni anno per l'anno scolastico seguente, al fine di permettere un'adeguata programmazione della Commissione per la Valutazione e Autorizzazione del Progetto di Assistenza Educativa. Per nuove richieste che pervengono dopo il 30 maggio e prima dell'inizio dell'anno scolastico verrà convocata una sessione straordinaria della Commissione per la Valutazione e Autorizzazione del Progetto di Assistenza Educativa entro l'inizio dell'anno scolastico;
- garantire interventi di supervisione e monitoraggio per la verifica dell'attuazione del PEI;
- collaborare alla predisposizione e realizzazione dei percorsi di aggiornamento e ri-qualificazione degli assistenti educatori.
- **Favorire e sostenere Scuola e Famiglia nel processo di inclusività sociale e in tutte quelle occasioni e/o percorsi che prevedano il massimo sforzo possibile per una presenza attiva delle persone disabili**

### **5.3 La Scuola**

La scuola si impegna:

- a promuovere una efficace e sinergica collaborazione tra gli insegnanti di classe, l'insegnante di sostegno, l'assistente educatore e la famiglia nella stesura e realizzazione del P.E.I.
- a collaborare nella realizzazione degli interventi di inclusione sociale e di sostegno alla famiglia realizzati anche dall'assistente educatore e previsti dal P.E.I.
- a **garantire** la partecipazione dell'assistente educatore ai consigli di classe specifici, alle riunioni di programmazione e a quelli di verifica dell'attuazione del P.E.I. e agli incontri con la famiglia e con la neuropsichiatria infantile;
- a collaborare alla predisposizione e realizzazione dei percorsi di aggiornamento e ri-qualificazione;
- a trasmettere alla Comunità Montana Laghi Bergamaschi entro la fine del primo quadrimestre di ogni anno il progetto educativo individualizzato per l'anno scolastico in corso.
- **a sostenere gli alunni e le alunne disabili nel loro percorso educativo, integrato con il percorso formativo durante tutta la crescita**
- **a sostenere le famiglie degli alunni e delle alunne disabili nella costruzione del loro progetto di vita operando affinché si realizzino le condizioni di una piena partecipazione alla vita sociale e civile in tutte le forme possibili**

### **5.4 Ente erogatore delle prestazioni educative**

L'ente erogatore delle prestazioni educative si impegna a garantire:

- personale opportunamente preparato e con adeguate coperture assicurative e la sua partecipazione agli incontri dei consigli di classe specifici, alle riunioni di programmazione e a quelli di verifica dell'attuazione del P.E.I. e agli incontri con la famiglia e con la neuropsichiatria infantile;
- la possibilità di fruizione da parte dei soggetti diversamente abili di laboratori realizzati, interni alle proprie strutture o esterni, per l'inclusione sociale e sviluppo dell'autonomia personale;

- la copertura assicurativa per eventuali accompagnamenti (anche con mezzo proprio), esterni all'ambiente scolastico, e per gli interventi degli assistenti educatori al domicilio dei soggetti diversamente abili, fatta salva la sottoscrizione da parte degli interessati della modulistica all'uopo prevista;
- a trasmettere entro il 15 Agosto di ogni anno la relazione finale sul lavoro educativo svolto e i PEI di ogni singolo utente seguito;
- a collaborare alla predisposizione e realizzazione dei percorsi di aggiornamento e ri-qualificazione.

## **6 DURATA**

La durata del presente protocollo di intesa è di anni tre, corrispondenti al triennio del piano di zona approvato ai sensi della legge 328/2000 per il triennio 2018 – 2020 e comunque fino all'adozione del successivo piano di zona.

## **7 NORME TRANSITORIE E FINALI**

Altri soggetti che dovessero, a qualsiasi titolo, partecipare all'erogazione di prestazioni educative nell'Ambito Distrettuale del Monte Bronzone Basso Sebino dovranno aderire e sottoscrivere il presente protocollo.

E' parte integrante del presente protocollo di intesa la modulistica per la predisposizione del P.E.I.

Per tutto quanto non previsto dal presente protocollo si fa riferimento alla normativa nazionale e regionale vigente in materia.

---